

3205
18 LUG, 2022

(*) Firma su delega del Direttore
Provinciale, Paolo De Luca
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardis



ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, della normativa in materia di Enti del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, l'Associazione di volontariato non riconosciuta denominata "Centro di accoglienza e di promozione culturale Ernesto Balducci ODV", di seguito indicata anche come "Associazione".

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" sarà inserito nella denominazione sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pozzuolo del Friuli (UD), frazione Zugliano, piazza della Chiesa n. 1. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune di Pozzuolo del Friuli non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nel territorio del Friuli Venezia Giulia, a livello nazionale e internazionale e ha durata illimitata.

ART. 2

(Statuto)

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia e interpretazione dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 4

(Finalità e attività)

L'Associazione, per il tramite dell'attività prestata, in modo personale, spontaneo e gratuito, dai soci e dai volontari, opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di promozione culturale, solidaristiche e di utilità sociale anche a livello internazionale, rivolte principalmente a persone in situazione di disagio sociale e/o di marginalità, cittadini stranieri e cittadini stranieri coinvolti nelle procedure di protezione internazionale. Si riconosce l'importanza delle diverse fedi religiose e del dialogo e collaborazione fra di esse per la giustizia, la pace, la cura dell'ambiente.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono quelle di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 117/2017:

- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- lett. n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;
- lett. r): accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;

- lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- accoglienza e ospitalità temporanea di immigrati stranieri, persone in situazione di marginalità e/o vulnerabilità negli ambienti messi a disposizione dalla Comunità parrocchiale di Zugliano, che ne è proprietaria, e nei locali di proprietà della adiacente struttura finalizzata all'accoglienza e alla promozione culturale;
- supporto e accompagnamento di tipo giuridico, sanitario, linguistico, scolastico, formativo e professionale per garantire assistenza, protezione e strumenti necessari perché le persone possano costruire il proprio progetto di vita (contatti con la Questura, la Prefettura, gli Enti pubblici, le Aziende sanitarie, i Centri per l'impiego, gli Enti di formazione professionale, le associazioni datoriali e sindacali);
- rapporti con Comuni, Regione, Unione Europea e altri soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di progetti e/o per l'attivazione di convenzioni e/o collaborazioni volte a garantire la prosecuzione delle attività statutarie;
- promozione, progettazione e realizzazione di programmi di solidarietà e di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della valorizzazione delle risorse locali, siano esse naturali o umane;
- promozione di iniziative culturali che favoriscano la conoscenza e contribuiscano alla cultura della reciprocità, dell'interdipendenza, della solidarietà, della multiculturalità e multiethnicità, della giustizia e della pace, della salvaguardia dell'ambiente, nonché di iniziative finalizzate alla crescita di autentica spiritualità come dimensione essenziale per l'essere umano.

L'Associazione, oltre alle attività di interesse generale, può svolgere anche attività diverse previste dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 purché coerenti con le finalità istituzionali e idonee a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 **(Attività diverse)**

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Spetta al Consiglio Direttivo l'individuazione delle attività di cui al precedente comma che devono essere finalizzate alla realizzazione, in via esclusiva, delle finalità solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione.

ART. 6
(Associati e loro ammissione)

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Sono soci dell'Associazione:

- le persone fisiche giuridicamente capaci che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle;
- le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni che ne condividono gli scopi, che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla;
- altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro trenta giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- frequentare la sede dell'Associazione, partecipare a tutte le sue manifestazioni e utilizzarne i servizi;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati per le spese autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto di voto e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e per il conseguimento delle finalità statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione e per mancato versamento della quota associativa. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo da trasmettere a mezzo Raccomandata A/R.

Il socio, qualora il suo comportamento e le sue attività siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

È ammesso l'appello all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esclusione. È comunque sempre ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 9

(Volontari e attività di volontariato)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo (se richiesto come da art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Revisione legale dei conti (se richiesto come da art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11

(L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dal Presidente dell'Associazione, o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita al recapito risultante dal libro dei soci e divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne abbia fatto richiesta almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci. In caso di assenza del Segretario, l'Assemblea procederà alla nomina del sostituto.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria: è straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Organizzazione, è ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12
(Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- approva il bilancio consuntivo e quello preventivo entro i primi 180 giorni dell'anno;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- stabilisce annualmente l'importo della quota associativa;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca l'Organo di controllo (se richiesto);
- nomina e revoca un Revisore legale dei conti (se richiesto);
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in sede di appello, sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13
(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deleghe non possono essere conferite ai componenti del Consiglio Direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14
(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria delibera:

- la modifica dello statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Con il medesimo quorum, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo, che dovrà essere destinato a organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 15
(Il Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile per tre mandati. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro quindici giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere.

ART. 16
(Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'Organizzazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile di membri da 5 (cinque) a 11 (undici), compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 (tre) e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati. Nel suo ambito vengono nominate le cariche di Vicepresidente e di Segretario.

Non può essere eletto amministratore, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti. La convocazione è fatta con congruo preavviso mediante lettera, fax o email contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e dell'ordine del giorno. Anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 17

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

La carica di amministratore si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità;
- d) perdita della qualità di associato.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo rimane in carica, sempre che non cessino dall'incarico la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza degli amministratori, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, l'amministratore più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro trenta giorni dalla cessazione, al fine di procedere a una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi amministratori, gli amministratori cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18

(Compiti del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti;
- redigere il programma annuale ed eventualmente pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazione ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ad ATS (Associazione Temporanea di Scopo), Consorzi, contratti di reti fra imprese o altre modalità simili o assimilabili;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- adottare ogni altro provvedimento che sia a esso attribuito dal presente statuto o dai regolamenti interni.

Il Bilancio Sociale (qualora richiesto ai sensi dell'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017) dovrà fornire un quadro sintetico, chiaro e trasparente degli indirizzi strategici adottati dall'Associazione, delle attività realizzate e del loro impatto, della rete di relazioni con i diversi portatori di interesse, della risorse non solo economiche utilizzate, avendo a riferimento le linee guida previste di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo assegna ai suoi componenti la referenza e il raccordo con dipendenti e volontari per le diverse aree di attività dell'Associazione e può inoltre attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, con l'indicazione delle complete generalità anagrafiche, precisando a chi spetta la titolarità del potere di rappresentanza dell'Associazione.

ART. 19 (Segretario)

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente. Spetta al Segretario redigere i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, di leggerli nelle sedute successive e di chiederne l'approvazione.

Art. 20 (Organo di controllo)

L'organo di controllo ha natura monocratica ed è nominato, qualora ne ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile. La scelta si ratifica in Assemblea.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- può procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida: il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Art. 21 (Revisione legale dei conti)

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei Conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro.

Art. 22 (Libri sociali e registri)

L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere tutta la documentazione relativa agli adempimenti del Consiglio Direttivo.

Tutti i libri sociali, i registri e la documentazione di cui al presente articolo sono conservati in un luogo chiaramente identificato e accessibile agli Associati, previa richiesta al Segretario.

ART. 23
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni mobili registrati, beni mobili. I beni immobili e i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 25
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 26
(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 27
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione, soggetti privati e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 28
(Personale retribuito)

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dai CCNL di riferimento e da apposito regolamento interno.

ART. 29

(Responsabilità e assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale per gli interventi e le attività svolte.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Norme transitorie)

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

ART. 32

(Fonti normative e disposizioni finali)

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia, dalle norme del Codice civile relative alle associazioni e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

